

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 17/07/2018

Esame del ricorso n. 1187719/2017 del 04/10/2017

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 3115 - FINDOMESTIC BANCA SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 17/07/2018

FATTO

La parte ricorrente ha affermato che: in data 11/02/2010 stipulava un contratto di prestito personale con l'intermediario resistente; all'esito di alcune di verifiche, emergeva che l'intermediario non aveva incluso nel TAEG il costo del premio assicurativo relativo a alcune polizze collettive contestualmente stipulate; l'intermediario non aveva consegnato alcun documento dal quale si potesse comparare il costo del credito, in presenza o meno dei contratti accessori di assicurazione; il costo relativo alle polizze doveva essere considerato ai fini del computo del TAEG in quanto la copertura assicurativa, nel caso di specie, era sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni date; a dimostrazione di ciò, ha rappresentato che nel caso di specie risultano integrati tutti gli indici di obbligatorietà individuati dai Collegi dell'ABF, per cui: si tratta di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento; la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento; il premio è oggetto di finanziamento da parte dell'intermediario; risulta inoltre irrilevante la qualificazione della polizza come facoltativa sul contratto, come più volte sostenuto dai Collegi ABF (cfr. ad esempio Collegio di Palermo decisione n. 3223 del 24 marzo 2017, Collegio di Milano, decisione n. 3214 del 24 marzo 2017; Collegio di Roma decisione n. 2868 del 16 marzo 2017); non vale a vincere tale presunzione la presenza di un recesso, in quanto non prevista per l'intera durata del contratto ma soltanto nei primi 30 giorni; non è possibile provare, neanche tramite la produzione di altri contratti stipulati nello stesso periodo, che l'intermediario avrebbe stipulato il contratto alle



medesime condizioni anche senza la polizza assicurativa, in quanto si tratta di fatto impossibile e non accaduto; in relazione all'inclusione della polizza nel calcolo del TAEG, va considerato che anche in caso di polizze escluse le provvigioni percepite dall'intermediario collocatore andrebbero incluse nel calcolo del costo totale del credito, così come previsto dalla circolare della Banca d'Italia, che – seppure con riferimento al TEG – fissa un principio rilevante anche per il caso di specie; in relazione al contratto in oggetto non è stato possibile isolare le provvigioni percepite in quanto le stesse non sono state pubblicizzate dall'intermediario, in violazione della disciplina di trasparenza di cui all'art. 119 TUB; il TAEG contrattuale è pari al 9,60% mentre quello effettivo, considerando gli oneri assicurativi, è pari all'11,59%; anche a prescindere dall'inclusione del costo delle polizze nel TAEG, il TAEG effettivo sarebbe comunque pari al 9,91% e dunque difforme da quello contrattualmente indicato, pari al 9,6%; alla luce delle predette considerazioni, al finanziamento deve essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7 TUB applicabile *ratione temporis* al contratto controverso, stipulato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010; in ragione della natura tecnico contabile della vertenza, vanno rimborsate totalmente anche le spese di assistenza legale sostenute, come da documentazione allegata.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha affermato: che la parte ricorrente ha stipulato, in data 11/02/2010 un contratto di prestito personale per complessivi € 19.110,00 da rimborsare in n. 84 rate mensili da € 227,50 ciascuna, con interessi al TAN 8,95% ed un TAEG pari al 9,60%; che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto; che vi sono inoltre precisi dati che confermano la facoltatività della polizza, tra cui: l'elemento testuale, per cui la facoltatività è indicata nel frontespizio del contratto e nelle condizioni generali, ove è inoltre indicata tra i costi esclusi dal calcolo del TAEG; la possibilità per il cliente di recedere senza penalità e senza spese dal contratto di assicurazione, senza che questa eventualità abbia effetti sul contratto di finanziamento; la previsione per cui l'eventuale eccedenza dell'indennizzo liquidato in caso di sinistro viene versata direttamente al cliente o ai beneficiari da lui designati; "vi era una specifica enucleazione del rapporto assicurativo in un apposito riquadro ad esso dedicato sul frontespizio del contratto nonché la specifica sottoscrizione del Cliente relativa alla sua adesione"; la polizza è stata sottoscritta anche nell'interesse del cliente, a proteggersi dal rischio di inadempimento, anche se beneficiario della prestazione risulta essere l'intermediario; non si può dunque ravvisare alcun collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione in quanto "essi legano soggetti diversi (finanziato-finanziatore nel primo e assicurato-assicuratore nel secondo), hanno cause diverse (il prestito di denaro ad interesse è cosa diversa dall'assicurazione vita e danni), assolvono a funzioni economico-giuridiche diverse".

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha ribadito la natura obbligatoria della polizza, sostenendo che l'intermediario non è stato in grado di provare alcuno degli indici di prova contraria richiesti dai Collegi, in particolare: "di aver proposto al ricorrente, da cui risulti l'offerta, delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza"; di aver "concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento"; di "aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio"; Ha inoltre ribadito che il diritto di recesso, pur contrattualmente previsto, non è consentito per tutta la durata del finanziamento e che l'intermediario riveste altresì la qualifica di beneficiario dell'assicurazione.

Ha poi sottolineato che l'intermediario non ha prodotto alcuna documentazione indicativa



della provvigione percepita.

La parte ricorrente chiede di: "accertare e dichiarare la nullità della clausola del TAEG, e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna somma all'infuori del capitale netto erogato, e dagli interessi riconosciuti in misura del tasso minimo dei bot, rilevazione a 12 mesi, antecedente la stipula del contratto dal ricorrente all'intermediario, e dichiarare nessun'altra somma dovuta". Di conseguenza: condannare l'intermediario alla restituzione dell'eccedenza finora maturata derivante dalle rate pagate comparate con il debito ricalcolato e alla rideterminazione degli importi dovuti per le restanti rate a scadere come da perizia allegata; in alternativa: "dichiarare che la somma attualmente dovuta dal ricorrente è pari alla differenza con quanto già pagato alla data della definizione della controversia, computando in compensazione quanto già versato, ammortizzando l'eventuale debito residuo nel numero residuo di rate del piano di ammortamento originario. Nel caso in cui siano stati effettuati pagamenti eccedenti il debito ricalcolato, dichiarare il rimborso di ogni somma pagata in eccedenza"; richiedere all'intermediario "la prova e l'esibizione dell'importo, trattenuto al consumatore, e versato alla compagnia assicurativa".

Ha chiesto inoltre la rifusione delle spese di assistenza tecnica e di consulenza, quantificate in € 854,00.

L'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Il Collegio, nella riunione del 27/2/2018, ha sospeso il procedimento e richiesto all'intermediario una "integrazione documentale finalizzata a chiarire l'effettiva natura facoltativa della polizza accessoria".

DIRITTO

La controversia va risolta muovendo dalle decisioni nn. 10621/17, 10617/17 e 10620/17 del 12.09.2017 del Collegio di Coordinamento, nelle quali si è enunciato il seguente principio di diritto: "Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: a) che la polizza abbia funzione di copertura del credito; b) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; c) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: d) di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; e) ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; e) ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento".

Nel caso di specie, la polizza viene effettivamente qualificata come "facoltativa"; il contratto di finanziamento contiene la dichiarazione di adesione alla copertura assicurativa, e, dunque, l'adesione è stata certamente contestuale alla stipula del contratto di finanziamento; dal fascicolo informativo prodotto dalle parti è possibile riscontrare che la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata della copertura e l'ammontare del premio sono collegati al finanziamento erogato; che il beneficiario è l'intermediario finanziatore (e per l'eccedenza l'aderente o i suoi aventi causa); che l'assicurato può recedere entro trenta giorni dalla decorrenza.

A supporto dell'asserita facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa, l'intermediario ha prodotto copie di altri due contratti di finanziamento: il Collegio ritiene che, nel caso di specie, tali documenti non consentano di vincere il significato probatorio delle presunzioni connesse al nesso tra la polizza e il contratto di finanziamento, in conformità all'orientamento del Collegio di coordinamento sopra descritto e, pertanto, delibera come da dispositivo in aderenza a quanto deciso dal Coll. coord. n. 12832/2018.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento - ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto - e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI_RM
REG. ABF I

Prot. N° 0026455/18 del 12/12/2018

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 06/11/2018

Esame del ricorso n. 0788634/2018 del 29/06/2018

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 3115 - FINDOMESTIC BANCA SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 06/11/2018

FATTO

Il ricorrente in data 17/04/2012 stipulava un contratto di prestito personale con l'intermediario resistente; all'esito di alcune verifiche, emergeva che l'intermediario non aveva incluso nel TAEG il costo del premio assicurativo relativo a delle polizze collettive contestualmente stipulate. Secondo ricorrente, il costo relativo alle polizze doveva essere considerato ai fini del computo del TAEG in quanto la copertura assicurativa, nel caso di specie, era sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni date. A dimostrazione di questo assunto, ha rappresentato che:

- a) non è stata fornita al cliente alcuna indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi;
- b) trattasi di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato;
- c) la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento;
- d) la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento;
- e) non sono state rispettate le disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia relative ai contratti collegati ai finanziamenti, in quanto non è stato illustrato il costo comparativo e l'intermediario aveva una forma di remunerazione superiore al 50% del premio e dunque tale da costituire *"un forte incentivo alla vendita del contratto facoltativo accanto al finanziamento"*;

In base ai calcoli effettuati dal ricorrente, il TAEG contrattuale è pari al 11,51%, mentre quello effettivo, considerando gli oneri assicurativi, è pari al 13,99%; alla luce delle



predette considerazioni, al finanziamento deve essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7 TUB e dall'art. 125-bis, commi 6 e 7 TUB. Il ricorrente disconosce, "ai sensi dell'art. 2712 cc, qualsiasi produzione di fotocopie, richiede la produzione di tali "prove" in originale" e richiede che la prova dei contratti comparativi (secondo le indicazioni del Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 10617, 10620, 10621 del 2017) sia anche accompagnata da specifica liberatoria da parte degli intestatari dei singoli contratti ai sensi del d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha affermato che la parte ricorrente ha stipulato, in data 17.04.2012, un contratto di prestito personale, oggi estinto; che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto. L'intermediario espone inoltre che: la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa; è prevista la facoltà di recesso del cliente dall'assicurazione; il beneficiario esclusivo della polizza è il ricorrente; non può ravvisarsi un collegamento funzionale tra i rapporti di finanziamento e assicurazioni, poiché hanno cause diverse e assolvono a funzioni diverse; nello stesso periodo sono stati stipulati con altri clienti contratti aventi condizioni economiche analoghe, senza l'adesione ad alcuna copertura assicurativa, con soggetti aventi il medesimo merito creditizio del ricorrente. Riguardo al "disconoscimento" delle copie dei contratti comparativi prodotti, l'intermediario ritiene che tale "espediente" si ponga in contrasto con le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale" che regolano il procedimento ABF e con la disposizione di cui all'art. 2717 cc, secondo cui il disconoscimento deve essere successivo e specificamente motivato sulla base della difformità tra la copia e l'originale. In merito alla richiesta di parte ricorrente relativa all'esibizione dell'importo del premio versato alla Compagnia assicurativa, "non esistono disposizioni normative applicabili *ratione temporis* (la sottoscrizione del contratto è avvenuta in data 17.04.2012) che prevedano l'obbligo di indicare quanto viene corrisposto all'intermediario a titolo di provvigione nelle polizze del tutto facoltative e non connesse al finanziamento," e il ricorrente non fornisce dei riferimenti normativi specifici a sostegno della propria doglianza.

Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente chiede di: "Accertare e dichiarare la nullità della clausola del TAEG, e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna somma all'infuori del capitale netto erogato e dagli interessi riconosciuti in misura del tasso minimo dei bot, rilevazione a 12 mesi, antecedente la stipula del contratto dal ricorrente all'intermediario e dichiarare nessun'altra somma dovuta". Inoltre, il ricorrente domanda che si provveda a: "Richiedere all'intermediario la produzione dei documenti relativi alle polizze assicurative", e "la prova e l'esibizione dell'importo versato alla compagnia assicurativa"; infine, domanda di disporre di conseguenza la restituzione "dell'eccedenza finora maturata", pari ad € 2.440,13. Ha chiesto inoltre la rifusione integrale delle spese di difesa tecnica, non quantificate.

L'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La questione sollevata dal presente ricorso concerne la mancata inclusione nel calcolo del TAEG contrattualmente indicato dell'importo del premio assicurativo addebitato dall'intermediario all'attuale ricorrente, con conseguente domanda di applicazione del tasso legale sostitutivo ex art.125-bis TUB.

Nel caso di specie, il contratto concluso tra le parti dichiara che la polizza stipulata dal contraente ha carattere facoltativo. Tuttavia, com'è noto, tale dichiarazione, di per sé, non



è ritenuta probante alla luce dei precedenti resi in materia dai Collegi territoriali, e dallo stesso Collegio di Coordinamento.

Pertanto si tratta di esaminare gli indici che possono smentire, o al contrario avvalorare, la conclusione secondo cui il ricorrente stipulò la copertura assicurativa di cui si controverte, senza essere obbligato ad aderirvi per accedere al credito, o per ottenerlo alle condizioni richieste.

La questione sollevata dal ricorrente ha ragione di porsi perché la normativa sul calcolo del TAEG, definito dall'art. 121 TUB come il "costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito", risponde alla finalità di fornire una chiara e immediata rappresentazione del costo totale del credito espresso in percentuale, con calcolo su base annua, dell'importo totale del credito. In proposito, bisogna aver riguardo alle disposizioni della Banca d'Italia del 2009, modificate con provvedimento del 9 febbraio 2011, in cui alla previsione 4.2.4 si stabilisce che: "nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte."

Tale normativa va letta considerando, inoltre, che l'art. 125 bis del TUB, comma 6, prevede la nullità delle clausole relative a costi a carico del consumatore non inclusi, o non correttamente inclusi, nel TAEG pubblicizzato e – come ha chiarito il Collegio di Coordinamento, decisione n. 1430 del 18 febbraio 2016 – anche in quello contrattualmente indicato. Il successivo art. 125 bis del TUB, comma 7, sancisce che:

"nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese".

Premesso tutto questo, come si è detto, si è pronunciato in proposito il Collegio di Coordinamento con la propria decisione n. 10621 del 12/09/2018 e con le altre decisioni conformi sopra citate, rese nella medesima data. Il Collegio, al riguardo, ha affermato che:

"...fermo restando che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: i) che la polizza abbia funzione di copertura del credito; ii) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; iii) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo."

Non è dubbio che nel caso di specie gli indici in questione ricorrano. Peraltro, la medesima decisione del Collegio di Coordinamento n. 10621 del 12/09/2018 ha precisato che gli indici ora ricordati non danno luogo a presunzioni irrefragabili. Infatti, nonostante la loro presenza, altri indici, tra cui spicca la conclusione da parte dell'intermediario di contratti proposti a condizioni simili a soggetti con il medesimo merito creditizio, possono deporre nel senso opposto, vale a dire condurre a concludere che la stipula della copertura assicurativa non sia stata imposta al cliente come condizione per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni proposte.

L'intermediario resistente ha prodotto copia di alcuni contratti conclusi con altri clienti, senza copertura assicurativa, che, secondo quanto attesta l'intermediario, avevano



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

identico merito creditizio rispetto all'attuale ricorrente. Tuttavia, in base ai parametri stabiliti dal Collegio di Coordinamento nella propria decisione 16291/18, i contratti prodotti dall'intermediario non risultano utilmente comparabili con quello concluso tra l'intermediario e l'attuale ricorrente, con la sola eccezione del contratto concluso in data 21/06/2012.

Pertanto, sulla scorta di questo rilievo, il Collegio ritiene che l'intermediario non abbia addotto elementi di prova sufficienti a soddisfare l'onere della prova posto a suo carico. Risulta quindi accertata la nullità della clausola relativa al TAEG e il conseguente obbligo di restituire alla parte ricorrente l'eccedenza conseguita, nei limiti della domanda. L'ulteriore domanda formulata dal ricorrente, diretta a ottenere la produzione dei documenti relativi alle polizze assicurative, e la prova e l'esibizione dell'importo versato alla compagnia assicurativa è assorbita dalla pronuncia relativa alla nullità della clausola riguardante il TAEG. Non sussistono i presupposti per la rifusione delle spese per la difesa tecnica, che comunque non sono quantificate.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento - ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto - e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore **ETTORE BATTELLI**

Seduta del 26/07/2018

Esame del ricorso n. 0474274/2018 del 18/04/2018

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 3115 - FINDOMESTIC BANCA SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 26/07/2018

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato, in data 17/5/2013 (*rectius*: 13/5/2013), un contratto di prestito personale con l'intermediario resistente; - all'esito di alcune verifiche, emergeva che l'intermediario non aveva incluso nel TAEG il costo del premio assicurativo relativo alle polizze collettive contestualmente stipulate; - il costo relativo alle polizze doveva essere considerato ai fini del computo del TAEG in quanto la copertura assicurativa, nel caso di specie, era sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni date; - a dimostrazione di ciò, ha rappresentato che: a) non è stata fornita al cliente alcuna indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi; b) non è stato consentito il diritto di recesso per tutto il corso del finanziamento; c) trattasi di polizze, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; d) la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento; e) la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento; f) l'indennizzo è parametrato al debito residuo; - il TAEG contrattuale è pari al 10,41% mentre quello effettivo, considerando gli oneri assicurativi, è pari al 12,08%; - «nel caso in cui si ritenga che l'intermediario abbia adempiuto a quanto richiesto quale controprova, considerato che il TAEG è il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua "dell'importo totale del credito", si ritiene che nel costo totale del credito debbano essere incluse le provvigioni incamerate, ovvero i maggiori costi che gravano sul debitore, per la collocazione del prodotto assicurativo attraverso l'intermediario», in conformità a quanto previsto per le «Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi



globali ai sensi della legge sull'usura – anno 2009»; - il TAEG inclusivo delle sole provvigioni pagate all'intermediario per la collocazione della polizza è pari al 11,21%, e quindi superiore a quello previsto contrattualmente; - alla luce delle predette considerazioni, al finanziamento deve essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 125-bis, commi 6 e 7 TUB.

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato con nota del 27/12/2017, riscontrato dall'intermediario negativamente con nota del 05/01/2018, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo, quanto segue: «1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola del TAEG, di cui al contratto stipulato in data 17/05/2013 dal ricorrente con la [parte resistente]; per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna somma all'infuori del capitale netto erogato e dagli interessi riconosciuti in misura del tasso minimo dei BOT, rilevazione a 12 mesi, antecedente la stipula del contratto dal ricorrente all'intermediario e dichiarare nessun'altra somma dovuta. - 2) In merito al saldo tra le parti per l'effetto della nullità del TAEG: la restituzione dell'eccedenza finora maturata derivante dalle rate pagate comparate con il debito ricalcolato al tasso minimo dei bot, pari a € 2.932,35. - 3) Richiedere all'intermediario la prova e l'esibizione dell'importo versato alla compagnia assicurativa e trattenuto al consumatore; - 4) Per l'effetto dichiarare dovute dall'intermediario il totale rimborso per le spese sostenute dal ricorrente, per le seguenti motivazioni: [...] Non agevolare l'intermediario con un rimborso forfettario di € 250,00; ma obbligandolo al totale rimborso delle spese in quanto l'intermediario resistente, pur comprendendo la propria colpevolezza, prosegue nell'intero espletamento della procedura per scopi meramente dilatori, a danno del cliente, il quale è costretto a sostenere ulteriori costi».

Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate con nota del 29/05/2018, in particolare ha affermato: - che la parte ricorrente ha stipulato, in data 13/5/2013, un contratto di prestito personale finalizzato; - che in occasione della domanda di finanziamento la ricorrente ha aderito ad un'assicurazione facoltativa sul credito da versarsi unitamente alla rata e a due polizze assicurative denominate "*Progetto protetto casa*" e "*Identinet Extra*" non a protezione del credito, con premio, rispettivamente, di € 99,00 e € 95,00 e scadenza 12 mesi per entrambe (queste ultime non sarebbero oggetto del presente ricorso); - che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto; - che la documentazione precontrattuale e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa; - che la Cliente ha aderito alla copertura assicurativa sul credito attraverso modulo separato e distinto dalla domanda di finanziamento; - che «è di tutta evidenza l'interesse della ricorrente alla copertura assicurativa e alle garanzie con essa acquisite»; - che è prevista la facoltà di recesso del cliente dall'assicurazione, facoltà mai esercitata; - che a riprova della facoltatività della polizza sono prodotti 5 contratti concessi a Clienti con il medesimo merito creditizio della ricorrente, "rilevato dallo stesso indicatore di *score*", a condizioni economiche analoghe a quelle applicate al contratto in contestazione, senza l'adesione ad alcuna copertura assicurativa.

Il ricorrente, peraltro, rilevava che per la controprova concessa all'intermediario: - fosse necessaria la produzione di almeno 5 contratti di identica tipologia e la coincidenza di una serie di parametri di nazionalità, residenza, ecc. che derivano dal modello ISEE; - i soggetti intestatari di tali contratti dovrebbero sottoscrivere una specifica liberatoria ai sensi del d.lgs. 196/2003; - si disconoscono ai sensi dell'art. 2712 c.c. le fotocopie e si richiede la produzione di tali prove in originale. Il ricorrente ha altresì richiamato le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, postulandone l'applicazione anche per il calcolo del TAEG e con ciò asserendo che il premio



Arbitro Bancario Finanziario
Rivoluzione Stragiudiziale Controversie

assicurativo per incendio e furto dovrebbe essere incluso nel calcolo del TAEG per quanto non consista in una CPI.

L'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla mancata inclusione nel TAEG (relativo ad un prestito personale) dei costi derivanti da polizze assicurative la cui stipulazione, secondo la parte ricorrente, sarebbe stata obbligatoria. In particolare, si lamenta la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo e si invoca l'art. 125-bis TUB per domandare l'applicazione del tasso sostitutivo.

Con riferimento alle condizioni economiche del contratto di finanziamento, si rappresenta che il contratto per cui è controversia è stato prodotto da entrambe le parti e risulta sottoscritto in data 13/05/2013.

Il contratto contiene i riferimenti alle coperture assicurative e alla loro mancata inclusione nel TAEG; sia il ricorrente sia l'intermediario producono un estratto conto dal quale si evince l'estinzione del finanziamento.

Il finanziamento risulta assistito da quattro polizze assicurative: **80/02, **59/01, **73/02 e n. ****0000110. Le parti hanno prodotto copia dei rispettivi moduli di adesione alle coperture assicurative, che risultano sottoscritti in data 13/05/2013, nonché copia delle condizioni di assicurazione la cui numerazione corrisponde a quella indicata nel modulo di adesione.

L'adesione alle polizze è stata pertanto contestuale alla stipulazione del contratto di finanziamento.

È pacifico tra le parti che i costi relativi alle coperture assicurative esaminate non sono stati inclusi nel TAEG indicato nel contratto di finanziamento.

Premesso che nel TAEG devono essere inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (si veda art. 121 T.U.B.); la parte ricorrente illustra i calcoli effettuati per individuare l'asserito "TAEG effettivo" e tale scopo ha prodotto un prospetto di calcolo utilizzato per quantificare le proprie richieste restitutorie degli interessi applicati, che ammontano a complessivi € 2.932,35.

Al fine di decidere il merito della controversia, si rende necessario applicare al caso in esame i principi di diritto contenuti nelle decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 10617, 10620, 10621, del 12 settembre 2017 e successivi provvedimenti: «Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo».

Facendo rinvio ai principi enunciati dal Collegio di Coordinamento in relazione ai criteri per stabilire la sostanziale obbligatorietà delle coperture assicurative qualificate come facoltative, nonché al riparto dell'onere della prova tra le parti, dal contratto di cui in controversia si rileva quanto segue: - l'adesione alle coperture assicurative, versate in atti, è stata contestuale alla stipulazione del contratto di finanziamento; - la durata della



copertura assicurativa coincide con quella del finanziamento per le Polizze **80/02 e 5059/01, mentre è pari ad un anno (con decorrenza dal momento della stipula del contratto) per la Polizza n. *****0000110, risultando invece di durata variabile da 1 a 5 anni, in base a quanto scelto dall'Assicurato («Tale durata viene specificata nel Modulo di Adesione e non è modificabile in corso di garanzia») per la Polizza collettiva **73/02.

Più in particolare, le CGA prevedono quanto segue: - l'indennizzo previsto dal contratto è parametrato al debito residuo del Finanziamento per le Polizze 5380/02 e 5059/01 mentre non lo è per le altre due polizze; - il beneficiario della copertura assicurativa è l'aderente; - sulla base delle evidenze in atti, risulta prevista una remunerazione per l'intermediario collocatore della polizza (di oltre il 50% del premio) per le Polizze **80/02 e **59/01 mentre per le altre due Polizze - sulla base delle evidenze in atti - non sembra prevista una remunerazione per l'intermediario collocatore.

Il Collegio rileva che, per le polizze assicurative **80/02 e **59/01 di cui si controverte nel presente procedimento risultano presenti gli indici (gravi, precisi e concordanti), presuntivi di obbligatorietà, indicati dal Collegio di Coordinamento: 1) contestualità della stipula e stessa durata; 2) funzione delle polizze di copertura del credito; 3) indennizzo parametrato al debito residuo.

Nel caso di specie sembrano dunque provati alcuni degli indici presuntivi richiesti dal Collegio di Coordinamento (il quale ne richiede il "concorso") al fine di asseverare il carattere obbligatorio delle coperture assicurative e dunque l'inclusione della relativa voce nel TAEG.

L'intermediario non ha fornito idonea e concreta evidenza degli indici richiesti "a prova contraria" dallo stesso Collegio di Coordinamento, al fine di rovesciare la presunzione di obbligatorietà delle polizze assicurative.

Sulla base di quanto affermato dal Collegio di Coordinamento con le citate decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 del 2017: «Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: [1] - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; [2] - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; [3] - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento».

In relazione al primo criterio non risulta che sia stata fornita al cliente alcuna indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi.

Con riferimento al terzo criterio relativo al diritto di recesso dalla copertura assicurativa di cui alle Polizze **80/02 e **59/01 è previsto semplicemente che il recesso è consentito entro trenta giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa; codesto Collegio ritiene non sussista, dunque, per certo il requisito della libera re cedibilità da parte del cliente per tutto il corso del finanziamento.

In merito al secondo criterio individuato dal Collegio di Coordinamento nelle citate decisioni del 12 giugno 2017 ai fini del superamento della presunzione di obbligatorietà delle polizze, si rileva che l'intermediario resistente ha prodotto copia di alcuni contratti di finanziamento aventi condizioni economiche analoghe a quelle del contratto di finanziamento controverso, stipulato con clienti aventi il medesimo merito creditizio dell'odierna parte ricorrente, che non contengono l'indicazione di coperture assicurative associate.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

Dal contratto controverso e da quelli offerti in comparazione, stipulati a tacer d'altro in un arco di tempo particolarmente ampio tra il 21/1/2013 e il 30/8/2013, si rileva che - con esclusione del TAN - non risultano, in sostanza sussistenti (salvo in un caso), significativi elementi di comparazione ai fini che in questa sede rilevano.

Sul punto, la parte ricorrente ha contestato che l'intermediario non potrebbe produrre contratti comparativi contenenti dati personali di altri clienti, se non avendo previamente fatto firmare una liberatoria da parte di questi ultimi. Tuttavia, in merito, si osserva che: - i contratti prodotti dall'intermediario sono stati specificamente oscurati nella parte in cui contengono dati personali, pertanto, sulla base della documentazione prodotta non è possibile in nessun modo conoscere l'identità degli individui oscurati; - la giurisprudenza ha più volte chiarito che è possibile prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio, pur se tali dati non riguardino una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita (cfr. Corte di Cassazione, sez. III Civile, decisione n. 7783 del 25 febbraio – 4 aprile 2014).

Ciò detto, il Collegio ritiene che la documentazione prodotta dall'intermediario è nel suo complesso insufficiente e inidonea a vincere la presunzione della facoltatività delle polizze. Nel caso concreto in esame, tenuto conto degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF, in seguito alle decisioni del Collegio di coordinamento del giugno 2017, codesto Collegio ritiene non superata la presunzione di obbligatorietà della copertura assicurativa e prende atto che, per le ragioni anzidette, l'intermediario non ha inserito come invece avrebbe dovuto la voce di costo della copertura assicurativa di cui alle polizze **80/02 e **59/01 - di natura obbligatoria - nel TAEG originariamente pattuito.

Il Collegio, in conclusione, richiamando quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, con la pronuncia n. 1430/2016 e da ultimo ribadito con la decisione n. 12832/2018 «accertato il mancato inserimento del costo assicurativo nel TAEG indicato nel contratto stipulato», ritiene che la domanda principale del ricorrente deve essere accolta, insieme con la richiesta di restituzione dell'eccedenza finora maturata derivante dalle rate pagate comparate con il debito correttamente ricalcolato come da legge vigente alla stipula del contratto; risultano invece assorbite le altre contestazioni subordinate alla principale.

Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento - ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto - e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA